

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1352**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DAMICO, CERAVOLO, BALDASSARI, BINI, COCCIA,
LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA***Presentata il 15 dicembre 1972***Disciplina transitoria del monopolio pubblico
del servizio radiotelevisivo**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la scadenza della ventennale convenzione tra lo Stato e la RAI (15 dicembre 1972) si apre un periodo di particolare importanza per la futura sorte dell'ente radiotelevisivo. Colpevoli ritardi e gravi responsabilità politiche dei Governi che si sono succeduti in questi anni hanno impedito in tempo utile l'avvio di una profonda riforma democratica della RAI prima della scadenza della convenzione. Si tratta ora di operare coerentemente e con tempestività al fine di predisporre tutti gli strumenti legislativi necessari per far cessare un tipo di disciplina giuridica fondata sulla concessione per far sorgere una nuova disciplina giuridica attraverso la creazione di un nuovo Ente radiotelevisivo di stato coinvolgendo il Parlamento, le Regioni, forze culturali, sindacali e sociali.

L'essere giunti alla vigilia della scadenza della convenzione senza aver predisposto alcun atto e strumento di riforma da parte del Governo esige che il Parlamento possa esercitare, durante un necessario e breve periodo di proroga, una efficace azione di controllo e di vigilanza sulla RAI.

Per queste ragioni e richiamandoci alla riserva di legge prevista dalla Costituzione

(articolo 24) per una materia che investe la libertà di pensiero ci siamo espressi nel paese e nel Parlamento contro la concessione di una proroga con semplice atto amministrativo.

La Costituzione impedisce all'esecutivo di esercitare poteri che incidono sui diritti fondamentali del cittadino e la legislazione fascista deve cadere non solo per interventi « garantisti » della Corte Costituzionale, ma anche e prima ancora per volontà delle forze politiche che in Parlamento hanno la responsabilità diretta e permanente di attuare la Costituzione.

Chiunque di noi avverte quanto determinante, per il quadro istituzionale di ogni riforma, sia ognuno degli atti, anche apparentemente irrilevanti, come quelli « transitori », hanno invece il compito di collegare la fine di una fase con la nascita di una nuova fase.

Sorge così la consapevolezza della necessità di non consentire più al Governo di risolvere con la sua esclusiva volontà amministrativa i problemi aperti dalla proroga della convenzione. Si tratta di fissare in Parlamento e con una legge alcuni principi normativi i quali diano l'immediata certezza e la garanzia politica che la riforma della RAI

avverrà entro il breve periodo transitorio fissato per legge e che non si procederà in modo strisciante a nuovi periodi di proroga. Si tratta di configurare nella « nuova » convenzione tra lo Stato e la RAI anche se limitatamente al brevissimo periodo transitorio la definizione di indirizzi e direttive che il Parlamento deve dare alla « nuova » concessionaria nella certezza che in tema di investimenti, di impianti, di utilizzazione dei funzionari direttivi e di iniziative finanziarie disaggregatrici dell'attuale assetto della società RAI, non saranno compiuti atti che

potrebbero compromettere le scelte definitive della riforma democratica dell'ente radiotelevisivo.

Per queste ragioni che sono chiaramente espresse negli 8 articoli che sottoponiamo all'esame del Parlamento, sentiamo il dovere di appellarci a tutti i colleghi dello schieramento democratico e costituzionale che in questi anni hanno con noi condotto azioni ed iniziative per la riforma della RAI, affinché tale nostra proposta di legge possa essere discussa ed approvata in tempi estremamente brevi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sino al centottantesimo giorno dell'entrata in vigore della presente legge, la riserva statale d'esercizio del servizio radiotelevisivo viene sottoposta al regime della concessione amministrativa in esclusiva.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società RAI sono autorizzati a stipulare una convenzione che deve essere definita e sottoscritta entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

A tale fine le parti contraenti sottoporranno tempestivamente alla Commissione parlamentare di vigilanza lo schema di convenzione che, oltre a recare le clausole della convenzione venuta a scadere che risultino compatibili con la disciplina transitoria della concessione, deve accogliere requisiti sanciti negli articoli seguenti.

ART. 2.

La società RAI deve svolgere un'attività di ordinaria amministrazione che non muti la consistenza e la destinazione del personale dipendente e dei collaboratori, quale risulta dalla relazione che deve essere unita allo schema di convenzione di cui all'articolo precedente.

ART. 3.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con il Ministero delle partecipazioni statali cui la società RAI tramite l'IRI è collegata, deve garantire il divieto, conseguente al regime della concessione in esclusiva alla società RAI, che qualunque altro soggetto, comunque collegato allo Stato o ad enti pubblici, ponga in essere iniziative ed attività idonee a fornire prestazioni analoghe a quelle del servizio radiotelevisivo.

Il Governo è tenuto ad informare, tramite la Commissione parlamentare di vigilanza, le Camere in merito ad ogni notizia concernente le garanzie di tale divieto.

ART. 4.

Alla società RAI è fatto divieto di stipulare accordi o di assumere partecipazioni in società nel cui oggetto sociale rientrino atti-

vità connesse con la disciplina del servizio radiotelevisivo derivante dalla presente legge. In particolare la società RAI è tenuta a mantenere inalterati gli attuali tempi di trasmissione della pubblicità e le tariffe delle inserzioni pubblicitarie.

ART. 5.

La società RAI deve mantenere gli impianti di radiodiffusione e di televisione nelle condizioni tecniche e nella destinazione previste negli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

ART. 6.

La società RAI deve impegnarsi a predisporre piani trimestrali di massima dei programmi con i relativi orari, sottoponendoli all'esame di un Comitato interregionale e di coordinamento eletto dalle Regioni, nonché ai sindacati dei lavoratori e collaboratori della RAI in vista della definitiva approvazione da parte della Commissione parlamentare di vigilanza.

ART. 7.

Le fonti di finanziamento della società RAI sono esclusivamente le tasse e i canoni di abbonamento al servizio delle radiotelediffusioni e ai proventi per le trasmissioni pubblicitarie.

Resta immutata la disciplina relativa ai canoni ed al controllo della Corte dei conti.

Ogni contributo o accordo della pubblica amministrazione con la società RAI deve essere autorizzato con legge.

ART. 8.

Allo scopo di informare costantemente le Camere dell'andamento della gestione della società RAI, la Commissione parlamentare di vigilanza è dotata di ogni potere di acquisizione dei dati necessari, ed ha il compito di presentare una relazione e le note aggiuntive che risultino opportune.